



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE

Sent. N. [redacted]
R.G. N. [redacted]
Grat. N. [redacted]
Rep. N. [redacted]

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. [redacted] Presidente

dr. [redacted] Giudice

dr. [redacted] Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [redacted] del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi dell'anno [redacted] pertinente

TRA

[redacted] nato a [redacted] in data [redacted] elettiva-
mente domiciliato in Palermo, Via Notarbartolo, n. 5, presso lo studio
dell'Avv. Lombardo Serena, che lo rappresenta e difende per mandato in
atti;

- parte attrice -

CONTRO

[redacted] nato a [redacted] in data [redacted] elettiva-
mente domiciliato [redacted] Via [redacted]
presso lo studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per
mandato in atti;

- parte convenuta -

Tribunale di Palermo
Sezione I Civile

coniugale con il convenuto [redacted] o dalla quale era nato l'odierno attore.

[redacted] ha dedotto che il padre biologico aveva da sempre adempiuto ai suoi doveri genitoriali, contribuendo ai bisogni del figlio ed ha aggiunto di essersi sottoposto unitamente alla madre ed al [redacted] agli esami volti all'accertamento della paternità all'esito dei quali aveva avuto la conferma di essere figlio naturale di quest'ultimo.

Instaurato il contraddittorio, tutti i convenuti hanno aderito alle domande formulate dall'attore.

Nel corso del giudizio è stata disposta una C.T.U. al fine di confrontare il corredo genetico dell'attore con quello di [redacted] e [redacted] attraverso l'esame dei rispettivi patrimoni genetici e di accertare la sussistenza o meno di un rapporto di paternità genetica tra i medesimi.

All'esito del suddetto accertamento è rimasto accertato che [redacted] possiede un patrimonio genetico incompatibile con quello del convenuto [redacted] mentre «il sig. [redacted] e il sig. [redacted] sono in rapporto padre-figlio con una probabilità di paternità del 99,9999999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata (Hummel et al. 1981)».

Alla luce del complesso degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente concludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda di disconoscimento promossa dell'attore.

Quanto alla azione di dichiarazione della paternità che l'attore ha pro-



posto contestualmente al disconoscimento, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio l'accertamento con cui viene rimesso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo (rectius nato nel matrimonio) è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità.


Ed invero la paternità può essere dichiarata giudizialmente nei soli casi in cui è ammesso il riconoscimento e che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio non è ammesso ove esso risulti in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (artt. 269 e 253 c.p.c.).

La sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto (Cass. 3 giugno 1978, n. 2782; sulla efficacia erga omnes, cfr. pure Cass. 16 gennaio 2012, n. 430; Cass. 5 novembre 1997, n. 10838; Cass. 21 gennaio 1985, n. 194).

Detto accertamento ha efficacia ultra partes e retroattiva e non può non riverberarsi sul giudizio di accertamento pendente determinando, nel caso di vittorioso esperimento dell'azione di disconoscimento; con sentenza passata in giudicato, il definitivo venir meno di quella condizione (di figlio nato nel matrimonio) che era originariamente ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.

Tra le due cause è dato quindi di ravvisare un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico.

Va quindi disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore trattazione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità in attesa del passaggio in giudicato della presente sentenza.



La natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese tra le parti mentre le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

in accoglimento della domanda di disconoscimento proposta [redacted]

[redacted] nato a [redacted] in data [redacted] dichiara che [redacted] nato a [redacted] in data [redacted] non è figlio di [redacted] nato a [redacted] in data [redacted]

dispone trasmettersi la presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune [redacted] per le necessarie annotazioni a margine all'atto di nascita di [redacted], nato a [redacted] data [redacted] registrato al n. [redacted] p. [redacted] anno [redacted] Uff.

l;

compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti e pone le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in solido;

dispone come da separata ordinanza, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5 e comma 3 c.p.c., in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da [redacted], nato a [redacted], in data [redacted] nei confronti di [redacted] nato a [redacted] in data [redacted]

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile

[redacted]

del Tribunale, il [redacted]

Il Giudice est.
[redacted]

Il Presidente
[redacted]

TRIBUNALE DI PALERMO
[redacted]
DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. SSA [redacted]